

**PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI GONARS
COMUNE DI PORPETTO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO**

**PROGETTO PARCO INTERCOMUNALE
DEL FIUME CORNO
(art. 6 L.R. 42/1996)**



**NORME D'ATTUAZIONE
TESTO COORDINATO CON LA VARIANTE 02**

Coordinamento:

dott. arch. Giovanni Mauro

Collaborazioni:

dott. arch. Giuseppe Del Zotto

dott. agr. Gianpaolo Zangrando

SETTEMBRE 2001

**Progettista Variante:
Lorenzo Pevere architetto**

febbraio 2015

PARCO INTERCOMUNALE DEL CORNO DEI COMUNI DI GONARS, PORPETTO E S. GIORGIO DI NOGARO

NORME D' ATTUAZIONE

TITOLO I

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto delle Norme

1. Le presenti Norme d'Attuazione regolano le trasformazioni del territorio e le modalità d'utilizzo dello stesso all'interno delle aree perimetrate come "Parco Intercomunale del Corno", di seguito abbreviato in "P.I.C.", nei territori dei Comuni di Gonars, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro dagli allegati elaborati grafici di progetto.

Art. 2 Natura del progetto del Parco

1. Il presente progetto di "Parco Intercomunale del Corno" è redatto ed approvato in conformità alla L.R.42/96 e la sua approvazione da parte dei Comuni interessati costituisce variante ai rispettivi PRGC.
2. Il limite di "flessibilità" dell'area consiste in una modifica del perimetro del Parco che potrà variare fino a maggiore l'area del 10%.

Art. 3 Varianti

1. Il progetto di parco può essere modificato con varianti che sono, soggette ad approvazione dei singoli Comuni sentiti gli altri.
2. Le varianti sono approvate con la stessa procedura di approvazione del progetto originario. In caso di mancata risposta degli altri Comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.
3. Ogni Comune che abbia approvato una Variante al Progetto di Parco ne darà immediata notifica agli altri Comuni. Eventuali decisioni diverse dal parere espresso dagli altri Comuni dovranno essere motivate. In caso di mancata risposta degli altri comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.
4. Ogni Variante, approvata da un solo o più Comuni con le procedure sopraindicate, costituisce Variante all'intero Progetto di Parco.

5. Art. 4 Elaborati del Progetto del Parco Intercomunale del Corno

1. Il Progetto del Parco Intercomunale del Corno, in conformità agli artt. 3 e 4 della L.R.42 / 96, è costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborati scritti

1. Relazione generale:

- a) Obiettivi del Progetto di Parco Intercomunale (PIC)

- b) Inquadramento territoriale

- c) Aspetti geologici e idrologici

- d) Aspetti vegetazionali

- e) Aspetti faunistici

- f) Aspetti paesaggistici

- g) Aspetti archeologici e storico-evolutivi

- h) Aspetti socio-economici e studio sull'uso del suolo

2. Programma gestionale e finanziario

3. Norme Tecniche d'Attuazione

- Elaborati grafici

1. Analisi territoriale

- a) Indagine geolitologica

- b) Indagine plani-altimetrica ed aree esondabili

- c) Indagine sui corsi d'acqua

- d) Carta della vegetazione

- e) Uso del suolo

2. Analisi storica

- a) Indagine storico-archeologica

- b) Indagine sull'evoluzione d'uso del suolo e sull'evoluzione dei corsi d'acqua.

2. Analisi urbanistica

- a) indagine sui vincoli urbanistici – Mosaico P.R.G.C. vigenti;

3. Progetto
 - a) Zonizzazione
3. Rilievo fotografico
2. La presente normativa è articolata secondo il territorio di ciascuno dei Comuni interessati e le norme di cui al Titolo II valgono all'interno dei singoli territori

Art. 5 - Attuazione e gestione del PIC

1. Le previsioni urbanistiche del PIC si attuano attraverso intervento diretto, cioè concessione, autorizzazione, denuncia o accertamento di compatibilità urbanistica per gli interventi dello Stato, Regione e Provincia, delle opere da eseguirsi secondo la L.R. 52/91 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché attraverso preventivo PRPC nei casi specificatamente previsti.
2. Gli interventi nelle aree di Parco oggetto di vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 e riportate nella tavola "Zonizzazione" sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
3. Gli interventi per la gestione del Parco sono di competenza delle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti (A.C.T.C.) o dell'Ente di Gestione del Parco (E.G.P.).
4. Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno avere il parere positivo anche dei Servizi tecnici della Regione e del Demanio.
5. All'interno dell'area del Parco le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti (A.C.T.C.) potranno procedere, al fine di poter realizzare le opere necessarie all'attuazione del presente Progetto, all'acquisizione e/o all'esproprio delle aree ad esso necessarie o a fissare particolari servitù.
6. Le ACTC potranno convenzionarsi con privati o con altri Enti per l'utilizzo di alcune aree (ad esempio per consentire il passaggio, per realizzare alcune opere con diritto di superficie, ecc.) e/o per promuovere particolari attività (forestazione, taglio di piante non autoctone, sfalcio, manutenzione, colture compatibili con l'ambiente, bioagricoltura, ecc). Le aree su cui potranno attivarsi tali convenzioni non sono preventivamente individuate dalla cartografia di progetto dato che lo strumento della

convenzione non modifica le previsioni azzonative, venendo tale individuazione demandata all'attività di gestione delle ACTC o dell'E.G.P.

Art. 6 Sanzioni, obblighi di gestione, incentivi

1. Le presenti norme saranno fatte rispettare da ciascun Comune all'interno del proprio territorio o dall'E.G.P. se ne avrà facoltà.
2. La gestione e manutenzione delle aree di parco avviene come previsto dai seguenti articoli e dal Regolamento del Parco. Per questo, sentiti anche gli altri Comuni, ciascun Comune, al fine di rendere realmente possibili particolari attività od opere, potrà stabilire incentivazioni o indennizzi o curare i rapporti con altri Enti per la concessione di contributi.
3. Ciascun Comune delibererà le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle presenti norme.

Art. 7. Rapporto con altri strumenti normativi

L'intera materia normativa riguardante nei dettagli le tipologie ed i materiali di manufatti e di sistemazioni esterne da utilizzarsi, le essenze arboree ed arbustive per particolari luoghi nonché le attività ed i comportamenti, le attrezzature, i materiali i prodotti e le tecniche da usarsi nella gestione, potrà essere ulteriormente definita dal Regolamento del parco, dal Regolamento di polizia rurale, dal Progetto di Acustica ambientale, dal Regolamento del traffico, da progetti di PRPC, da specifici progetti di arredo, di cartellonistica, e di altri settori sempre nel rispetto delle presenti norme.

Art. 8 Elementi urbanistici dei grafici

1. Con riferimento alle tavole di zonizzazione, articolato nelle seguenti previsioni:

A) Gonars:

- 1) limite di Parco;
- 2) limite del Biotopo Naturale “Paludi del Corno”
- 3) zona di interesse storico-documentale;
- 4) zona di servizi del Parco;
- 5) zona di tutela naturalistica:
 - a) area boscata;
 - b) area umida;
 - c) area di rinaturalizzazione

- 6) zona di tutela generale;
- 7) zona di rispetto;
- 8) percorso per veicoli a motore;
- 9) percorso ciclabile;
- 10) percorso pedonale;
- 11) edifici da recuperare.

B) Porpetto:

- 1) limite di Parco;
- 2) limite zona tutelata da P.R.G.C.;
- 3) zona di tutela generale – aree di rinaturalizzazione;
- 4) zona fluviale.

C) San Giorgio di Nogaro:

- 1) Zona di tutela generale;
 - a) Prati;
 - b) Boschi;
 - c) Aree di rinaturalizzazione;
 - d) Aree agricole.
- 2) Zona di rispetto:
 - a) Filtro agricolo;
 - b) Filtro urbano.
- 3) Verde organizzato:
 - a) Parco urbano;
 - b) Parco storico.
- 4) Zona di interesse archeologico;
- 5) Zona fluviale;
- 6) Percorso pedonale;
- 7) Pista ciclabile:
 - a) Esistente;
 - b) Progetto.
- 8) Zona servizi:
 - a) Servizi di parco
 - b) Servizi standard

2. Il progetto di parco è corredato anche di elaborati di progetto di opere, contenenti le indicazioni seguenti:

A) Gonars:

- 1) Limite di parco;
- 2) Limite del Biotopo naturale “Paludi del Corno”;
- 3) Area boscata;
- 4) Prateria umida;
- 5) Prato stabile;
- 6) Agricoltura eco-compatibile;
- 7) Area agricola di filtro;
- 8) Percorso per veicoli a motore;
- 9) Percorso ciclabile;
- 10) Percorso pedonale.

B) Porpetto:

- 1) Limite area di parco;
- 2) Percorso pedonale;
- 3) Percorso botanico;
- 4) Area boscata;
- 5) Area arborata di soggiorno;
- 6) Prato;
- 7) Fiume Corno;
- 8) Corpi idrici di risanamento.

C) San Grigio di Nogaro:

- 1) Limite di Parco;
- 2) Area boscata;
- 3) Prateria umida;
- 4) Prato stabile;
- 5) Agricoltura eco-compatibile;
- 6) Area agricola di filtro;
- 7) Verde organizzato-parchi, giardini;
- 8) Servizi di parco;
- 9) Area soggiorno e svago;
- 10) Area d’interesse archeologico;

esperti in idraulica o da un geologo se previsto dal progetto di rinaturalizzazione approvato dal CTS;

- h) l'eliminazione, anche per tratti o per fasi successive, di filari di alberi a suddivisione degli appezzamenti agricoli; essa sarà consentita solo per alberi malati ed irrecuperabili su accertamento della stazione forestale competente; gli alberi eliminati dovranno essere sostituiti con un non minor numero di essenze autoctone;
- i) l'introduzione di nuovi tipi di colture rispetto a quelle esistenti nel parco che possano provocare sovvertimento degli equilibri ecologici generali;
- j) i riordini fondiari;
- k) mettere a coltura o rimboschire i prati stabili;
- l) la captazione d'acqua con nuovi pozzi che non serva utenze domestiche o per edifici di servizio ;eventuali deroghe potranno essere autorizzate in casi particolari;
- m) il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco, salvo deroga da parte della Direzione Regionale Parchi salvo deroga da parte del Comune, sentita la Direzione Regionale dei Perchi;
- n) l'impiego di sostanze erbicide al di fuori dei coltivi;
- o) svolgervi attività, anche solo per allenamento o diporto, di motocross o autocross anche se su sede stradale;
- p) compiere percorsi fuori sede stradale con veicoli a motore, eccetto che per:
 - le macchine agricole o per gli interventi di manutenzione del Parco.
 - i mezzi di soccorso (ambulanze, pompieri, protezione civile e simili), di tutela dell'ordine pubblico (carabinieri, polizia, ecc.) e di vigilanza (vigili urbani, guardie forestali e simili);
 - i mezzi di servizio del parco.

Ai fini del presente articolo é considerata sede stradale, oltre a quella provinciale e comunale, anche quella vicinale e privata che risulti tale da certificazioni catastali e quella che conduce ad edifici o servizi del parco.

- q) la produzione di suoni e rumori molesti di livello sonoro superiore a 35 dB misurato a ml. 20 dall'origine sonora, eccetto che per i mezzi e le attrezzature agricole e di servizio del parco ed eccetto che in luoghi di svolgimento di feste o manifestazioni, previa autorizzazione comunale o dell'E.G.P.

- r) l'accensione di luci moleste con lampade a faro o riflettore a più di 500W ciascuna, oppure lampeggianti, eccetto che in luoghi di svolgimento di feste o manifestazioni, previa autorizzazione comunale o dell'E.G.P.
- s) esercitare il campeggio con tende, roulotte, campers o altri mezzi di pernottamento al di fuori degli spazi eventualmente attrezzati per tale scopo;
- t) allevare animali allo stato brado nonché il transito di armenti e greggi, se non autorizzati;
- u) lordare le strade lasciandovi materiale derivante dalle attività agricole e zootecniche (ad esempio: terra, letame, legna, stoppie, viticci, ecc.);
- v) distruggere uova, tane, nidi di animali, nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo secondo le disposizioni della L. 157 / 1992 e quanto disposto al successivo comma 2.

2. In tutto il territorio del Parco è consentito:

- a) il decespugliamento ed il taglio di alberi nelle aree a prato stabile abbandonato e nelle torbiere;
- b) la caccia e la pesca come regolate dalle leggi nazionali e regionali dei rispettivi settori;
- c) la realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche interrate, ed eventuali manufatti di servizi a raso;
- d) la forestazione con essenze di tipo autoctono: quando essa interessi un'area di almeno 600 mq. dovrà essere realizzata sulla base di uno specifico progetto firmato da un dottore agronomo o forestale. Il rimboschimento di aree prative naturali-prati stabili resta comunque vietato;
- e) il proseguimento dell'attività agricola nelle aree coltivate al momento dell'adozione del presente progetto di PIC, con le eventuali limitazioni di cui agli articoli seguenti;
- f) opere di naturalizzazione o rinaturalizzazione consistenti in:
 - 1) Movimenti terra:
 - a) Ritombamento di fossi e scoline artificiali;
 - b) Ripristino di olle interrate;
 - c) Rimodellamento morfologico del terreno;

2) Opere a verde:

- a) Imboschimento;
- b) Riduzione di filari arborei artificiali;
- c) Riconversione a prato naturale;
- d) Trapianto di specie erbacee;
- e) Interventi di rinaturalizzazione e miglioramento boschivo;
- f) Sfalcio e decespugliamento manuale e meccanico;

Art. 10 . Indici urbanistici

1. Nelle aree del parco , eccetto quelle residenziali e quelle per aree "standard", l'indice di cubatura per residenze in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale è pari a 0,03 mc/mq che però potrà essere trasferito in altre zone agricole esterne al parco;
2. Le aree residenziali interne al parco conservano l'indice previsto dal P.R.G.C., che potrà essere trasferito nelle aree della stessa zona omogenea e della stessa proprietà esterne al perimetro di parco,
3. Le aree per servizi ed attrezzature d'interesse collettivo "standard" conservano indici e parametri previsti dal PRGC con le limitazioni di cui ai seguenti articoli.

TITOLO II NORME DISTINTE PER I SINGOLI COMUNI

CAPO I NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI GONARS

Art.11 Zona di rispetto

1. Trattasi della zona più esterna rispetto al corso del fiume, attualmente in prevalenza destinata all'uso agricolo con la presenza di strutture edilizie per l'agricoltura.
2. Le attività agricole e zootecniche, eccetto che per le possibilità edificatorie, seguono le stesse norme delle zone E4 di interesse agricolo-paesaggistico ed E6 previste dal P.R.G.C .
3. In questa zona è vietato utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, post-emergenza, selettivi e non, dissecanti o antigerminativi, per una fascia di ml.10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica e approfondire le reti di scolo degli appezzamenti (scoline, capofossi, fossi, canali, ecc.) nei terreni limitrofi alla sottozona umide per una distanza di almeno 100 ml.
4. E' ammessa attività di tipo agricolo o agriturismo negli edifici esistenti o autorizzati alla data di approvazione del parco.
5. Sono vietate serre per coltivazione anche diretta del suolo.

Art. 12 . Zona di tutela generale

1. Sono vietate tutte le opere ed attività già vietate nella Zona filtro di cui al precedente art.9 ed oltre a quelle è pure vietato:
 - a) la conversione agricola delle superfici coperte da vegetazione ripariale o da macchie boscate;
 - b) il nuovo impianto di pioppeti ed il loro reimpianto;
 - c) la trasformazione della destinazione colturale delle particelle presenti:
 - da prato in seminativo o pioppeto;
 - d) tagliare completamente o sradicare le piante autoctone, le siepi ed i filari alberati sui confini particellari o a bordo dei fossati, salvo i tagli turnati. Queste operazioni possono essere tuttavia realizzate per ripristini ambientali delle torbiere-prati stabili;

- e) utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, postemergenza, selettivi e non, dissecanti o antigerminativi per una fascia di ml. 10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica;
- f) approfondire le reti di scolo degli appezzamenti (scoline, capofossi, fossi, canali, ecc.) nei terreni limitrofi alle sottozone umide per una distanza di almeno 100 ml;

Art. 13 . Zona di tutela naturalistica

1. E' costituita dalle aree più vicine ai corsi e specchi d'acqua principali ed alle loro rive e sponde ed è suddivisa nelle seguenti sottozone :
 - a) aree boscate
 - b) aree umide
 - c) aree di rinaturalizzazione
2. Nella zona valgono i divieti già previsti per la zona di rispetto e per la zona generale, ed inoltre sono vietati:
 - a) manufatti, anche di carattere accessorio ancorati o no stabilmente al suolo (ad es. serre a "tunnel" e simili). Sono consentiti manufatti in legno quali gazebo, tavoli, panchine e simili;
 - b) Il reimpianto di pioppeti, dopo il loro taglio al termine del loro ciclo colturale;
 - c) la messa a coltura di nuovi terreni o di nuovi tipi di coltivazioni rispetto ai tipi esistenti nel Parco;
 - d) il taglio, l'abbattimento di alberi od il provocarne la morte mediante lesioni, uso di veleni, fuoco od altro. E' consentita la normale attività di ceduzione tradizionale ed il taglio dei pioppeti esistenti. Queste operazioni possono essere tuttavia realizzate per ripristini ambientali delle torbiere-prati stabili;
 - e) il deposito o l'abbandono di materiale vario compresi oggetti di uso personale;
 - f) la copertura di coltivazioni con teli di plastica;
 - g) l'imboschimento di superfici a prato stabile e torbiera.
3. Gli impianti di alberi ed arbusti sono realizzati con le seguenti specie :
 Specie arboree: Salix alba, Salix cinerea, Salix purpure, Salix caprea, Acer campestre, Ulmus minor, Quercus robur, Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus alba.

Specie arbustive: Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Frangula alnus, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Euonymus europaeus.

Restano salve eccezioni espressamente previste.

Art.14 . Sottozona delle aree boscate

1. Trattasi delle aree coperte da alberature autoctone e spontanee.
2. Fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, le forme di governo consentite sono:
 - Ceduo
 - Fustaia
 - Misto ceduo-fustaia ove la componente a ceduo non potrà superare in copertura il 50% della superficie totale.
3. Non è consentito:
 - a) l'impianto arboreo in purezza; i nuovi impianti dovranno pertanto essere eseguiti con l'impiego di un numero di specie arboree ed arbustive autoctone tali da creare una biodiversità adeguata;
 - b) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui;
 - c) lo sradicamento di piante e ceppaie senza l'autorizzazione delle autorità forestali competenti; il taglio a raso è consentito solo per Robinia, Ontano nero, platano, pioppo e salice;
 - d) il taglio di turnazione ad alto fusto nei periodi previsti dal regolamento di polizia forestale. Esso comunque deve essere attuato in modo che la corteccia della ceppaia non venga slabbrata, con inclinazione della superficie di taglio verso l'esterno, al di sopra del colletto;
 - e) il taglio di turnazione a ceduo in periodo diverso dal 1 ottobre al 31 marzo;
 - f) la raccolta ed asporto di materiale terroso, cotico erboso e dello strame;
 - g) il deposito in loco di legname e prodotti derivanti dal taglio che devono essere sgomberati il più presto possibile.

Art.15 . Sottozona delle aree umide

1. In tale zona in cui va perseguito il consolidamento e miglioramento degli apporti idrici, è vietato:
 - a) il prelievo di acque da pozzi, fossi e canali se non autorizzato in particolari circostanze o finalizzato al mantenimento del grado di umidità esistente;

- b) aumentare la quantità degli emungimenti a valle;
 - c) lo scarico di materiali reflui di trattamenti fitoiatrici o di lavaggi di attrezzature utilizzate nella distribuzione di principi chimici;
2. E' consentito:
- a) la riduzione ed il reimpianto di filari arborei a bordo dei fossati di drenaggio e la chiusura dei fossi stessi se ritenuta necessaria per mantenere lo stato di zona umida. Il reimpianto è comunque vietato su terreno a prato stabile o torbiera.
3. Ai fini del mantenimento delle caratteristiche tipiche della zona umida i proprietari dovranno attuare:
- a) il periodico taglio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici o manuali con relativo asporto della biomassa da effettuarsi almeno una volta ogni 2 anni e non prima del 15 agosto;
 - b) il periodico taglio della vegetazione a canna palustre , almeno una volta ogni 2 anni, per evitare il progressivo interrimento degli specchi d'acqua.

Art. 16 Area di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, asporto di essenze allotope e/o infestanti, riduzione di canalizzazioni dei fiumi, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua, di "corridoi verdi" per la fauna.
2. Sono confermati tutti i divieti già fissati per le zone di tutela naturalistica e le aree boscate.
3. Le opere, di rinaturalizzazione come indicate all'art.9, comma 2, lettera f) realizzate in questa area sono considerate di pubblica utilità.
4. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico, l'intera zona può essere soggetta a uno o più progetti unitari progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno avere superfici unitarie inferiori a mq. 600.
5. Al fine di agevolare l'attuazione del progetto di Parco, l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti.

6. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite, nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, eventualmente assicurando alcune superfici anche al prato, sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.
7. In questo caso è vietato l'impianto di alberi ed arbusti in aree a prato stabile-torbiera.

Art. 17 Limite del biotopo

1. Entro il limite del biotopo valgono le norme stabilite dal decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 18 Corsi e specchi d'acqua

1. Nelle aree occupate da corsi e specchi d'acqua non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto che:
 - ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
 - palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
 - realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato, escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
 - demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua;
 - tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici;
 - manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione;
 - cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco;

- piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature, arbusti, piante acquatiche di tipo autoctono, alla rinaturalizzazione delle sponde ed al loro consolidamento. L'opera è comunque vietata in aree prative stabili – praterie.
2. Non è consentita la realizzazione di:
 - alcuno scarico di acque se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo;
 - modifiche allo stato delle sponde, se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari.
 3. Attività consentite:
 - manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde;
 - pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore;
 - navigazione con barche a remi;
 - il prelevamento di acque a scopo di irrigazione agricola è consentito solo in situazioni eccezionali e comunque previa autorizzazione con tempi e modalità indicati dal Comune.
 4. Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.
 5. Per i tratti all'interno dei biotopi valgono le prescrizioni ad essi riferite.

Art.19 Zona di interesse storico-documentale

1. Trattasi delle zone nelle quali vi sono presenti elementi edilizi, di significativa testimonianza storico-documentale.
2. Le destinazioni d'uso sono: residenziale, artigianato di servizio, esercizi pubblici quali bar trattorie e simili, agriturismo.
3. Gli interventi sono in generale di iniziativa privata e soggetti a intervento diretto.
4. Gli edifici sono soggetti esclusivamente ad interventi aventi rilevanza edilizia, anche con un aumento delle unità immobiliari esistenti, ma con il rispetto delle norme sulle caratteristiche costruttive previste dal P.R.G.C. per la zona residenziale urbanizzata di conservazione ambientale.

Art. 20 .Aree dei servizi per il parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti e sistemazioni esterne ad uso di servizio per la fruizione e manutenzione del parco nei limiti previsti dalle norme del biotopo.
2. potranno prevedere, previo parere favorevole del Cts:
 - la sistemazione dei volumi edilizi esistenti per attività di informazione sul parco, per sede ed uffici (ad es. segreteria), salette convegni, per mostre, per biblioteca di settore, sala convivi, servizi igienici, deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione
 - spazi aperti attrezzati con tavoli e panche in legno, nei limiti previsti dalle norme del biotopo;
 - Piantumazioni
 - Percorsi pedonali /ciclabili
 - La cartografia di parco individua gli edifici che, anche se in parte diroccati, dovranno essere recuperati secondo la loro tipica tipologia di edilizia tradizionale rurale del luogo. Nel caso che risulti tecnicamente troppo difficile od oneroso il recupero materiale delle strutture esistenti ,laddove esse non siano caratterizzate da particolari tecniche costruttive degne di essere salvaguardate, esse potranno esser demolite e ricostruite fedelmente.
3. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno ,per quanto possibile, tecnologie (soprattutto per gli impianti) e materiali a basso impatto ambientale energetico e di "bioarchitettura"
5. In tali aree le opere consentite sono realizzate da Enti pubblici,ovvero realizzate da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e che stabilisca le norme che assicurano l'uso pubblico delle attrezzature e le modalità di gestione. L'attuazione dell'area dei servizi è in tutti i casi subordinata alla specifica predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intera estensione dell'area come individuata nelle planimetrie di zonizzazione del parco. Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione delle aree scoperte.

Art.21 Viabilità

1. La viabilità di parco consiste in percorsi per veicoli a motore, percorsi ciclabili e percorsi pedonali. Lungo i percorsi per veicoli a motore è consentito il transito a tutti i mezzi eccetto agli autotreni se non per quanto strettamente necessario a lavori nel parco ed autocorriere.

Le strade per veicoli a motore potranno esser soggette solo ad interventi di manutenzione senza asfaltature o cementificazioni se non in alcuni punti per particolari motivi

Al fine di consentire il doppio senso di marcia lungo la viabilità per veicoli a motore potranno essere realizzati degli slarghi per portare la sede stradale a ml.5 di larghezza. Questi potranno essere lunghi fino a ml. 20 e non distare tra di loro meno di ml. 250 lungo la stessa strada. Gli slarghi sono comunque vietati nel biotopo e in corrispondenza di aree allo stato naturale, se non compensandosi le aree occupate da viabilità con naturalizzazione di altre, nello stesso ambito territoriale.

La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

Su di essa è vietata la circolazione di auto, di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico anche a cavalli, bovini ed altri animali ungulati.

I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendo la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione. I cantieri per la realizzazione di viabilità non dovranno occupare spazi naturali.

Art. 22 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti :
 - a) cartelli per regolamentare il traffico
 - b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole.
 - c) insegne per trattorie ,ristoranti, bar , attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon
 - d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo

2. In tutto il territorio ,eccetto che lungo la Sp80 ,sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

CAPO II

NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI PORPETTO

Art. 23 Zona di tutela generale – Aree di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, mediante rimboschimenti, asporto d'essenze allotope e/ o infestanti, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua , di "corridoi verdi" per la fauna.
2. Sono confermati tutti i divieti già fissati per le zone di tutela naturalistica e le aree boscate
3. Le opere ,anche realizzate mediante interventi vegetazionali, consentite in questa zona sono considerate di pubblica utilità.
4. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico l'intera zona può essere soggetta ad uno o più progetti unitari progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno aventi superfici unitarie inferiori a mq. 600.
5. Al fine di agevolare la attuazione del progetto di Parco , l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti .
6. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite ,nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, assicurando alcune superfici anche al prato, sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.

Art. 24 Zona fluviale

1. E' costituita dalla zona occupata dai fiumi, dalle rogge , dalle olle e dai laghetti.
2. In essa non è consentita alcuna trasformazione dei luoghi, eccetto che:

- ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali ;essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
- Palificate in legno infisso lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica ; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
- Realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato , escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
- Demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua
- Tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici
- Manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione
- Cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco
- Piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti , mediante alberature , arbusti ,piante acquatiche di tipo autoctono alla rinaturalizzazione delle sponde, ed al loro consolidamento.
- Approdo per sport acquatici, senza manufatti.

3. Non è consentita la realizzazione di :

- Alcuno scarico d'acque reflue se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo.
- modifiche allo stato delle sponde , se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari

4. Attività consentite:

- Decespugliamento dei prati stabili – torbiere
- Manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde
- Pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore
- Navigazione con barche a remi.La navigazione di natanti a motore sarà consentita solo su autorizzazione comunale in casi particolari; detta

autorizzazione potrà stabilire i tempi, i luoghi e le modalità di tale navigazione , non consentendo comunque velocità superiori a 6 nodi.

- Il prelevamento d'acque a scopo d'irrigazione agricola è consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

- d) utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, post-emergenza, selettivi e non, diseccanti o antigerminativi per una fascia di ml. 10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica.

Art.28 Sottozona di prati

1. Oltre alle opere già indicate sono vietate:
 - a) la forestazione o l'impianto di alberi da frutto od ornamentali
 - b) la messa a coltivo di qualunque tipo di coltura
 - c) la introduzione di piantine e fiori di tipo diverso da quelle già lì esistenti
 - d) il diserbo con agenti chimici
 - e) l'esercizio di attività sportiva e motoria in genere.

Art. 29 Sottozona di boschi

1. Trattasi delle aree coperte da alberature autoctone e spontanee di una superficie non minore di 600 mq.
2. Fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, le forme di governo consentite sono.
 - Ceduo
 - Fustaia
 - Misto ceduo-fustaia ove la componente a ceduo non potrà superare in copertura il 50% della superficie totale
3. Non è consentito:
 - a) l'impianto arboreo in purezza; i nuovi impianti dovranno pertanto essere eseguiti con l'impiego di un numero di specie arboree ed arbustive autoctone tali da creare una biodiversità adeguata .
 - b) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui;
 - c) lo sradicamento di piante e ceppaie senza l'autorizzazione delle autorità forestali competenti; il taglio a raso è consentito solo per Robinia, Ontano nero, platano, pioppo e salice;
 - d) il taglio di turnazione ad alto fusto nei periodi previsti dal regolamento di polizia forestale. Esso comunque deve essere attuato in modo che la corteccia della ceppaia non venga slabbrata, con inclinazione della superficie di taglio verso l'esterno, al di sopra del colletto. Il turno minimo di taglio dovrà essere di almeno 40 anni diversificato per specie.
 - e) il taglio di turnazione a ceduo in periodo diverso dal 1 ottobre al 31 marzo

- f) la raccolta ed asporto di materiale terroso, cotico erboso e dello strame;
- g) il deposito in loco di legname e prodotti derivanti dal taglio che devono essere sgomberati il più presto possibile.

Art. 30 Sottozona aree di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, mediante rimboschimenti, asporto di essenze allotrope e/ o infestanti, riduzione di canalizzazioni dei fiumi, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua, di "corridoi verdi" per la fauna,

2. Le opere, anche realizzate mediante interventi vegetazionali, consentite in questa zona sono considerate di pubblica utilità. Qualora l'A.C. avesse riscontrato una carenza dell'iniziativa privata nel raggiungimento degli anzidetti obiettivi, la zona potrà essere soggetta ad acquisizione da parte del Comune

3. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico, come precisato al successivo comma 7) l'intera zona può essere soggetta a uno o più progetti unitari. progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno avere superfici unitarie inferiori a mq. 600

4. Al fine di agevolare la attuazione del progetto di Parco, l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti.

5. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite ,nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, eventualmente assicurando alcune superfici anche al prato,sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.

Art.31 Aree agricole.

Valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art.32 Zona fluviale.

E' costituita dalla zona occupata dai fiumi, dalle rogge , dalle olle e dai laghetti comprendendo in essa anche la parte occupata delle sponde della larghezza corrispondente a quanto rilevabile sui luoghi e comunque non inferiore a ml. 5 oltre l'acqua :

1. In essa non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto:
 - ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali, con eventuali palificate infisse nel terreno agli appoggi;
 - due pontili per l'approdo di piccole imbarcazioni ; essi devono essere realizzati in legno con larghezza massima di ml. 1,50 parallelamente alla sponda , per una lunghezza massima, per ciascuno , di ml. 5. I 2 pontili potranno essere localizzati scegliendosi due tra i tre punti indicati nella tavola Progetto Opere;
 - palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica ; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
 - Realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato , escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
 - Demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua
 - Tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici
 - Manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione
 - Cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco
 - Piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature , arbusti ,piante acquatiche di tipo autoctono alla rinaturalizzazione delle sponde, ed al loro consolidamento.
 - Modifiche allo stato delle sponde , se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari

Attività consentite:

- Manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde
- Pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore
- Navigazione con barche a remi. La navigazione di natanti a motore sarà consentita solo su autorizzazione comunale in casi particolari ; detta autorizzazione potrà stabilire i tempi, i luoghi e le modalità di tale navigazione , non consentendo comunque velocità superiori a 6 nodi.
- Il prelevamento d'acque a scopo d'irrigazione agricola.
- Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.

Art.33 Zona dei servizi di parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti , anche edifici, e sistemazioni esterne ad uso di servizi per la fruizione e manutenzione del parco realizzabili su iniziativa pubblica o privata
2. Più in particolare si potranno prevedere:
 - volumi edilizi per attività di informazione sul parco, per sede ed uffici (ad es. segreteria), salette convegni, per mostre, per biblioteca di settore, sala convivi, servizi igienici, deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione
 - spazi aperti attrezzati con tavoli e panche e chioschi in legno , tavolati in legno per piste da ballo
 - Piantumazioni
 - Percorsi pedonali /ciclabili
 - Reti tecnologiche
3. Nelle aree tra queste destinate a sagre paesane, specificatamente autorizzate da Comune, nel tempo di svolgimento di tali manifestazioni, è consentito derogare dalle prescrizioni su luci, rumori e campeggio di cui alle lett. q), r) e s) del precedente art. 9
4. Al fine di assicurare una organica costruzione dell'ambiente costituito da una pluralità di elementi, tali interventi sono soggetti a preventivo P.R.P.C. rispettante il progetto di parco.
5. Nel caso di iniziativa privata il progetto di P.R.P.C. sarà corredato di una convenzione nella quale saranno anche precisati i tempi di attuazione degli interventi ,della manutenzione periodica, nonché le modalità di gestione con

particolare attenzione alla necessaria fruibilità pubblica dell'area e delle sue strutture .

6. I nuovi edifici saranno realizzati secondo linee architettoniche semplici , non mimetiche di quelle della edilizia tradizionale rurale, anzi distaccandosene completamente per stile . Essi non potranno superare i 2 piani fuori terra e mq. 150 di superficie coperta
7. I nuovi interventi adotteranno ,per quanto possibile, tecnologie e materiali a basso impatto ambientale energetico e di "bioarchitettura"
8. Per tutti gli spazi esterni il progetto di PRPC dovrà chiaramente indicare un uso od una funzione o assetto, anche se di sola godibilità paesaggistica, nonché dei rapporti tra loro intercorrenti

Art. 34 Aree per servizi standard

1. Trattasi di aree per servizi ed attrezzature collettive quali l'area per il Parco Urbano, lo Sport e spettacoli all'aperto, parcheggi ed eco-piazzola.
2. In esse sono consentite tutte quelle strutture necessarie allo svolgimento delle attività lì previste, con le seguenti avvertenze e limitazioni:
 - a) gli edifici e le strutture edilizie dovranno essere adibiti allo stretto necessario per lo svolgimento del servizio escludendo residenze per il personale di custodia ed uffici:
 - b) nelle aree sportive saranno consentiti solo spogliatoi e servizi igienici e tettoie aperte in legno , queste ultime di mq: 100 di superficie coperta massima; sono consentiti spalti, gradonate per non più di 5 gradoni , con eventuale copertura, per una superficie coperta massima di mq: 100 ma solo in legno ,con limitate parti in ferro, e senza muri continui e strutture in calcestruzzo fuori terra.
 - c) I parcheggi saranno sempre realizzati con pavimentazione in blocchetti filtranti
 - d) Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepe con eventuale rete metallica continua ,per evitare intrusioni, ma adeguatamente nascosta dalla siepe che , se più alta di ml.1,50 potrà essere interrotta solo in pochi punti del perimetro per tratti di lunghezza massima di ml. 2 per poter trapiantare all'interno dell'area.

Art. 35 Zona di interesse archeologico

1. Nella zona di interesse archeologico è vietata qualsiasi piantumazione, coltura ed opera eccetto che quella di scavo archeologico, di transennamento, di segnalazione con bacheche e cartelloni, di riporto di terra o sabbia a scavo avvenuto e di

quant'altro connesso con le operazioni tecnico-scientifiche da svolgersi da personale autorizzato

Art.36 Rapporti con il P.R.G.C.

1. Eventuali zone di parco classificate dal P.R.G.C. come zone edificabili sono soggette alla disciplina di progetto di parco, ma possono concorrere al computo del volume fabbricabile previsto da P.R.G.C. che potrà essere trasferito nelle aree della stessa zona omogenea e della stessa proprietà esterne al perimetro di parco.
2. Il progetto di detto P.R.P.C. potrà prevedere un unico pontile in legno per l'attracco di piccole imbarcazioni da diporto, della larghezza massima di ml. 1,50 e lunghezza massima di ml.5, nel senso del corso del fiume senza sovrastare l'acqua.
3. Il progetto di detto P.R.P.C. potrà prevedere un ponticello in legno per i pedoni ed i cicli della larghezza netta massima netta interne di ml. 2.50. Esso, con la sua altezza dall'acqua, non dovrà impedire il passaggio di piccole barche da diporto.
4. Le aree potranno essere attrezzate con panchine, giochi per bambini, e le pavimentazioni dovranno essere di tipo naturale a prato, terra battuta o ghiaia e limitando a non più di 100 mq gli eventuali blocchetti grigliati filtranti;
5. Dovrà essere assicurata la permeabilità dell'area al pubblico passaggio pedonale e ciclabile tale che sia assicurata tale mobilità sia dal ponticello di progetto sul Corno a via Emilia e viceversa sia dalla pista ciclabile proveniente da sud-est (via Garibaldi) allo sbocco su via Aquileia, via Emilia e viceversa.

Art.37 Viabilità

La viabilità di parco consiste in percorsi ciclabili e percorsi pedonali. La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino, e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

Su di essa è vietata la circolazione di auto e di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico a cavalli, bovini ed altri animali ungulati. I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendo la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione.

I cantieri per la realizzazione di viabilità non devono occupare spazi naturali.

Art. 38 Barriere acustiche

1. A riparo acustico degli abitati e delle aree di parco rispetto ai rumori causati dal traffico automobilistico e da quello ferroviario, saranno installate opportune barriere acustiche sulla base di un completo progetto di abbattimento acustico redatto da tecnico specialista in materia ed esteso all'intera zona interessata
2. Al fine di ottenere i valori di abbattimento acustico previsti dal progetto, potranno essere utilizzate alberature, siepi, rilevati di terreno, muri e pannelli
3. I muri dovranno essere realizzati a secco senza getti in opera, del tipo "fiorito" con nicchie per l'inserimento di piantine.
4. I pannelli fonoassorbenti dovranno essere prevalentemente in legno o altri materiali compatibili con l'ambiente.

Art. 39 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti:
 - a) cartelli per regolamentare il traffico;
 - b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole;
 - c) insegne per trattorie ,ristoranti, bar , attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon;
 - d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo, posizionati su aree che non siano già di vegetazione naturale, se non ruderale-avventizia.
2. La cartellonistica informativa del parco potrà essere realizzata solo previo progetto unitario tra i 3 Comuni interessati
3. In tutto il territorio, eccetto che lungo la SS 14 e S.P. 80, sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

Udine, / settembre / 2001

I Progettisti:

Arch. Giovanni Mauro - Udine,

Arch. Giuseppe Del Zotto - Udine

Dr.Agr. Gianpaolo Zangrando - Latisana